



**FEDERAZIONE
SPORT SORDI
ITALIA**

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO



APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 26 MARZO 2026 CON DELIBERA N.22

Indice

| | |
|--|---|
| <i>Principi fondamentali</i> | 2 |
| Premessa | 2 |
| 1. Ambito di applicazione | 2 |
| 2. Osservanza della disciplina sportiva | 2 |
| 3. Regole di condotta nello svolgimento dell'attività sportiva | 2 |
| 4. Principio di probità | 2 |
| 5. Principio di imparzialità | 3 |
| 6. Principio di lealtà | 3 |
| 7. Divieto di alterazione dei risultati sportivi | 3 |
| 8. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute | 3 |
| 9. Divieto di alterazione dell'esame audiometrico | 3 |
| 10. Principio di non violenza | 3 |
| 11. Principio di non discriminazione | 4 |
| 12. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione | 4 |
| 13. Doveri di riservatezza | 4 |
| 14. Protezione dei dati personali | 4 |
| 15. Doveri degli Atleti / Tecnici / Dirigenti | 4 |
| 16. Prevenzione dei conflitti di interessi | 5 |
| 17. Doveri di collaborazione | 5 |
| 18. La FSSI ed i giovani | 5 |
| ALLEGATO "1" | 6 |
| LEGGENDA ALLEGATO "1" | 6 |

Principi fondamentali

Premessa

La Federazione Sport Sordi Italia (di seguito denominata FSSI), costituita per lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport delle persone sorde su tutto il territorio nazionale, in tutte le sue forme e manifestazioni, nonché per la formazione di atleti e tecnici.

La FSSI si conforma ai valori etici, sportivi ed educativi dello sport. La Federazione si impegna:

- Al mantenimento del rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento delle sue finalità;
- Ad operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza;
- Al prevenire il rischio di comportamenti non etici.

Tali principi di fiducia e di rispetto devono essere mantenuti anche nei reciproci comportamenti tenuti dai singoli tesserati.

Il presente regolamento è redatto in maniera conforme al Codice Etico del CIP, così come previsto dallo Statuto Federale FSSI, art. 13 comma 2.

1. Ambito di applicazione

Il presente Codice di Comportamento Sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti della FSSI e del CIP, ivi compresi quelli dell'EDSO e dell'ICSD.

I tesserati, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, sono tenuti all'osservanza del Codice e la sua violazione costituisce grave inadempimento per il quale sono previste adeguate sanzioni.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Il presente Codice è pubblicato sul sito federale FSSI (www.fssi.it).

2. Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e della giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dalla FSSI e dal CIP, ivi compreso il presente Codice.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

Le società e le associazioni rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

3. Regole di condotta nello svolgimento dell'attività sportiva

In materia di doping, non è consentita nessuna tolleranza. La Federazione, nel condannare la pratica del doping, si impegna di scongiurare l'utilizzo involontario di sostanze dopanti, rispettando le normative sportive internazionali e nazionali applicabili.

La Federazione impone divieti e regolamenti ai propri tesserati al fine di diffondere la cultura della lotta alle pratiche di match-fixing. I Destinatari del presente Codice Etico devono astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona.

4. Principio di probità

La FSSI è contraria ad ogni forma di violenza. Tutte le attività della Federazione devono essere svolte seguendo i principi di onestà, integrità e correttezza.

I tesserati, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti e altre figure istituzionali devono svolgere le proprie mansioni e le proprie attività assumendo comportamenti eticamente corretti dal punto di vista legale e professionale, con la finalità di rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare la reputazione della Federazione, evitando comportamenti che potrebbero danneggiarla. Nei rapporti intercorrenti fra loro, con la Federazione, con i rappresentanti degli organi sportivi e delle pubbliche amministrazioni e con tutte le terze parti, essi devono operare con probità ed integrità.

5. Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

6. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondi i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

7. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive. I Destinatari del presente Codice Etico devono astenersi dal compiere qualsiasi offerta di denaro, altra utilità o vantaggio finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive.

8. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute

È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

9. Divieto di alterazione dell'esame audiometrico

È fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di alterare in qualsiasi forma l'esame audiometrico attestante l'eleggibilità allo Status di Atleta Sordo.

10. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e devono adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

11. Principio di non discriminazione

La FSSI è contraria ad ogni forma di discriminazione, incluse quella sociale, di xenofobia, di razzismo e di intolleranza.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, alla classe sociale, alla modalità di comunicazione linguistica, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

12. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

13. Dovere di riservatezza

La comunicazione all'interno ed all'esterno della Federazione deve essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erranee ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura per la FSSI.

Al fine di tutelare la reputazione della Federazione e la riservatezza delle informazioni, è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni o comunicati che possano ledere l'immagine della FSSI, nell'intrattenere rapporti con organi di stampa, con altri mezzi di formazione o su social network sulla rete internet.

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati. È vietato diffondere contenuti, immagini, documenti scritti o audio-video di proprietà della Federazione, senza autorizzazione.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terze informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute. Qualora terze persone, deliberatamente e/o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate da un Destinatario del presente Codice, quest'ultimo deve tempestivamente comunicare tale atto ai propri referenti nell'ambito dell'organizzazione.

14. Protezione dei dati personali

In conformità all'art. 24 del regolamento U. E. n. 679/2016 e D. Lgs. 196/2003 la Federazione adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato per i dati personali, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

Nel trattamento dei dati personali si osservano i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, esattezza, integrità e riservatezza. Chi dovesse accedere a tali informazioni personali, per ragioni di lavoro, deve seguire le istruzioni e le procedure fissate dalla Federazione.

15. Doveri degli Atleti / Tecnici / Dirigenti

Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti hanno il dovere morale di mantenere condotte, atteggiamenti e volontà improntati:

- Al rispetto di sé e degli altri;
- All'onestà e alla lealtà;
- Alla cooperazione ed alla sicurezza in allenamento e nel contesto di gara internazionale, per rappresentare al meglio la Federazione e l'Italia;
- Alla riservatezza su temi che possano essere strumentalizzati dando un'immagine negativa e fuorviante della Federazione;
- All'uso corretto dei social network, ovvero non ledere in alcun modo la Federazione ed i propri tesserati;
- Alla sana competitività;

- Alla reciproca fiducia;
- Al rifiuto di mezzi illeciti o scorretti per assicurarsi la vittoria;
- Al rifiuto di ogni tipologia di discriminazione sessuale, religiosa, etnica, ovvero di qualsiasi altra forma comportamentale che limiti l'integrazione o la naturale inclusione che è conseguenza dell'attività sportiva;
- Al rispetto del fair play;
- Alla lotta contro ogni forma di doping.

Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti si devono impegnare a tenere un comportamento che costituisca un modello positivo per i giovani, basato su una corretta etica dello sport.

Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti si impegnano ad onorare la propria disciplina e delle sue regole, comportandosi, sempre e comunque, secondo i principi di lealtà e correttezza sia durante gli allenamenti che durante le competizioni.

Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti convocati dalla Federazione si impegnano, durante le manifestazioni a carattere nazionale e internazionale, ad indossare l'abbigliamento tecnico e di rappresentanza fornito dalla Federazione.

Gli Atleti, i Tecnici e i Dirigenti si impegnano a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa federale volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o, comunque, con finalità di carattere sociale ed educativo.

Gli Atleti si impegnano a tenere una condotta rigorosa per quanto attiene al proprio stile di vita, soprattutto durante i periodi di allenamento ed in funzione della partecipazione alle manifestazioni sportive.

Gli Atleti si impegnano a rispettare il loro Staff Tecnico e Dirigenziale ed a rispettare gli Ufficiali di Gara nella convinzione che ogni decisione è presa obiettivamente e con competenza.

16. Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

Non vi devono essere conflitti di interesse nella conduzione di rapporti con atleti, amministratori e rappresentanti di società sportive o di organismi e di intermediari sportivi.

17. Doveri di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti della FSSI ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

18. La FSSI ed i giovani

La Federazione promuove i valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani rappresenta la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco.

Nell'ambito dell'attività sportiva giovanile, dunque, si devono osservare i principi, gli obblighi e i divieti riportati in questo Codice.

Le relazioni con i giovani atleti si devono svolgere in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza etica. Inoltre, non si tollera nessuna forma di abuso psicologico o fisico sui giovani atleti.

ALLEGATO “1”

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n.38).
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n.58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.)
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex. Art. 56 c.p.

LEGGENDA ALLEGATO “1”

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401): *“frode sportiva”*.
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376): *“doping”*.
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235: *art. 216: “bancarotta fraudolenta”; art. 217: “bancarotta semplice”; art. 218: “ricorso abusivo al credito”; art. 220: “denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito”; art.227: “reati dell’istitutore”; art. 228: “interesse privato del curatore negli atti del fallimento”; art. 229: “accettazione di retribuzione non dovuta”; art. 230: “omessa consegna o deposito di cose del fallimento”; art. 233: “mercato di voto”; art. 234: “esercizio abusivo di attività commerciale”*.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).

- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.): art. 600: “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”; art. 600bis: “prostituzione minorile”; art. 600ter: “pornografia minorile”; art. 601: “tratta di persone”; art. 603: “plagio”.
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.): art. 605: “sequestro di persona”; art. 609bis: “violenza sessuale”; art. 609quater: “atti sessuali con minorenni”; art. 609quinqies: “corruzione di minorenni”.
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n.38).
- Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI – Libro V).
- Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n.58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 320, 321, 322, c.p.: art. 314: “peculato”; art. 316: “peculato mediante profitto dell’errore altrui”; art. 316bis: “malversazione a danno dello stato”; art. 316ter: “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”; art. 317: “concussione”; art. 318 “corruzione per un atto d’ufficio”; art. 319: corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”; art. 320: “corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; art. 321: “pene per il corruttore”; art. 322: “istigazione alla corruzione”.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.): capo I: “della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, da art. 453 a art. 466 c.p.; capo II: della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento”, da art. 467 a art. 475 c.p.; capo III: “della falsità in atti” (ad esempio, “falso ideologico, “falso materiale”), da art. 476 a art. 493bis c.p.; capo IV: “delle falsità personali” (ad esempio, “sostituzione di persona”, “false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali di proprie o di altri”, “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”, “usurpazione di titoli o di onori”), da art. 498 a art. 498 c.p..
- Delitti contro il patrimonio di cui agli artt. 628, 629, 630, 640, 640bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.: art. 628: “rapina”; art. 629: “estorsione”; art. 630 “sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”; art. 640 “truffa”; art. 640bis: “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”; art. 644: “usura”; art. 646: “appropriazione indebita”; art. 648 “ricettazione”; art. 648bis: “riciclaggio”; art. 648ter: “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.
- Delitti associativi di cui agli artt. 416, 416bis c.p.: art. 416: “associazione per delinquere”; art. 416bis: “associazione di tipo mafioso”.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex. Art. 56 c.p.